



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA N.1

del 03.01.2024

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000).

OGGETTO: REQUISIZIONE TEMPORANEA DI UN LOCULO NON OCCUPATO MA ASSEGNATO A PRIVATI UBICATO NEI COLOMBARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

La sottoscritta Dott.ssa Maria Morici, Responsabile della III Direzione – 3° Servizio “ Servizi Cimiteriali ”, sottopone al Sindaco per l'adozione la seguente Ordinanza contingibile e urgente, attestando che nell'istruttoria non sono emerse ipotesi di conflitto di interessi ex art.6-bis L. 241/90.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è obbligata istituzionalmente ad assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture ai privati;

CHE la civica Amministrazione, con delibera di G.M. n. 611 del 07.12.2000, ha approvato il progetto che prevede nel cimitero la realizzazione di un colombario denominata “Edificio B” inserita nel Piano di lottizzazione cimiteriale, con una capienza di 560 loculi, che a tutt'oggi non risulta realizzato;

ATTESO che è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono 147 loculi disponibili comunque già dati in concessione a privati, individuati con diversi atti deliberativi delle Giunte Municipali pregresse;

CHE detti loculi sono individuati nella Tabella A, allegata al VERBALE DI SORTEGGIO approvato con Determina Dirigenziale n. 673 del 07.12.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “ Delibere – Ordinanze – estratti – determine dirigenziali del II° Settore;

RILEVATO che, ad oggi, tutti i 147 loculi disponibili sono stati tutti occupati per garantire il seppellimento di salme pervenute al cimitero prive di aree per il seppellimento, a causa della situazione eccezionale e urgente che ha determinato l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;

CHE il cimitero comunale conta una notevole e grave insufficienza di aree disponibili per la tumulazione rispetto al fabbisogno della collettività e che l'Ente non può provvedere tempestivamente alla costruzione di un nuovo cimitero, ma sta provvedendo all'ampliamento di quello esistente, per cui si è reso necessario sopperire a tale urgenza di carattere igienico-sanitario con la requisizione di tombe in stato di abbandono e tombe non utilizzate da oltre cinquant'anni, giusta determinazione del Responsabile ad Interim della V Direzione n. 74 del 14.07.2022 e successiva modifica con Determinazione n. 01 del 12.01.2023;

CONSIDERATO CHE, per effetto di questa requisizione, si sono resi liberi diversi loculi tra quelli assegnati in via provvisoria, per la traslazione di salme dai loculi occupati provvisoriamente alle tombe di nuova assegnazione, detti loculi liberati, non utilizzati dai concessionari, restano a disposizione per eventuale necessità di seppellimento in quanto requisiti con la predetta Determina Dirigenziale n. 673 del 07.12.2017;

CHE, i loculi requisiti ed occupati temporaneamente da altro defunto, qualora sopraggiunge il decesso dell'avente titolo o del concessionario del posto salma o loculo, dovranno essere immediatamente liberati e le salme tumulate in via provvisoria saranno trasferite in altro loculo solo se disponibile;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere alla tumulazione di n. 1 salma pervenuta recentemente al cimitero, defunto XXXX, deceduto il XXXX, concessionario di un loculo, sito nel cimitero comunale – zona XXXX, riassegnato in via provvisoria con Ordinanza del Sindaco n. 31 del 16.09.2019 per la sepoltura al XXXX, deceduto il XXXX, a condizione di lasciarlo libero, non appena sopraggiunta la morte del concessionario o l'Ente avrà la disponibilità di loculi definitivi;

RITENUTO, pertanto, liberare con urgenza il loculo concessionato al defunto XXXX, provvedendo contestualmente alla traslazione della salma in atto seppellita in detto loculo mediante la requisizione temporanea di un loculo libero;

VISTA, per quanto sopra, la relazione prot. n. 69668 del 28.12.2023, resa dal dipendente Giuseppe Gullo, area degli Istruttori, in servizio presso il Cimitero comunale, con cui si comunica che per il seppellimento del concessionario citato, può procedersi con la traslazione del defunto XXXX, nel loculo posto in prossimità così distinto: XXXX, in atto libero;

PRESO ATTO che il loculo da utilizzare per il seppellimento della salma di XXXX, è libero in quanto:

- con autorizzazione del Responsabile della V Direzione n° 313 del 14.12.2021, si procedeva in data 15.12. 2021 alla traslazione della salma di XXXX, dal cimitero comunale – zona ampliamento - XXXX, al cimitero comunale, settore vecchio, XXXX, per cui il loculo sopra richiamato risulta libero.
- con istanza acquisita al prot. gen. n. 48730 del 03.12.2021, presentata dalla sig.ra XXXX, tendente a ottenere l'autorizzazione alla traslazione straordinaria della salma del proprio padre XXXX, tumulato in via provvisoria, giusta Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 56 del 27.07.2018, nel cimitero comunale – zona ampliamento, XXXX, per essere traslato nella tomba intestata alla medesima richiedente.

VALUTATA la situazione in corso, nell'interesse primario della necessità urgente, l'unica soluzione possibile resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni e in atto non utilizzati o liberati come in precedenza menzionato;

CHE, effettuata una accurata verifica nel registro delle estumulazioni straordinarie, è stata individuata una salma oggetto di trasferimento presso altra collocazione, così da lasciare il loculo assegnato in via provvisoria libero, da riassegnare in caso di necessità come sopra citata;

CHE non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;

CHE qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria e sicurezza pubblica per la cittadinanza, connessa anche con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti;

RAVVISATA l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

- l'art. 117 della L. 112/1998 “*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”.
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria,

SI PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero Comunale.

1. Il Responsabile della IV Direzione e RUP del Proget Financing suddetto predisporrà ogni utile atto affinché entro l'anno 2024 il Colombaro denominato Edificio B sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. Utilizzare il loculo di seguito specificato in via di urgenza è a titolo temporaneo, già requisito con precedente Ordinanza della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 67/2018, per consentire la tumulazione del defunto XXXX;
3. Si obbliga il familiare del defunto XXXX, tumulato provvisoriamente nel loculo suddetto, a lasciarlo libero, non appena l'Ente avrà la disponibilità di loculi definitivi, di cui alla delibera di G.M. n. 611/2000, la cui funzionalità è prevista entro il 2024;
4. L'utilizzo del loculo di cui al punto 2) riveste carattere provvisorio e temporaneo, nelle more che l'Ente disponga di una notevole quantità di loculi che saranno realizzati, ai sensi dell'art. 183, c.15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un *projet financing* di iniziativa privata che prevede la costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale, con la realizzazione, fra l'altro, di un nuovo colombario contenente n. 560 loculi a fornetto, giusta atto giuntale n. 38 del 25.02.2022, inserito fra gli obbiettivi del P.I.A.O. 2022/2024 approvato con delibera della Giunta Municipale n. 269 del 28.12.2022;
5. L'utilizzo temporaneo del loculo de quo verrà meno con la disponibilità per il concessionario, non appena sarà superata l'attuale emergenza con la realizzazione dei suddetti nuovi loculi prevista per il 2024;
6. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra,
7. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
8. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
9. Di requisire e riassegnare, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo, un loculo cimiteriale già affidato in concessione al singolo richiedente ma non ancora utilizzato, così contraddistinto:

LOTTO	FILA	LOCULO	CONCESSIONARIO		BENEFICIARIO	
			COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA	COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA
XXXX	X	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

10. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Sicilia o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana;

PROPONE DI ORDINARE

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione Trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale, evidenziando che il verbale di sorteggio ed i relativi allegati, approvati con Determina n.673 del 07.12.2017, risultano già pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione delibere – ordinanze – estratti – Determine Dirigenziali II° Settore;

IL SINDACO

Vista la superiore proposta di Ordinanza;
Visto l'art.50, comma 5 del TUEL;
Visto l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visto l'art. 117 della L. 112/1998
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria

Ritenuto che le precarie condizioni igienico-sanitarie implicano la necessità di un intervento immediato.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero comunale:

1. Il Responsabile della IV Direzione e RUP del Proget Financing suddetto predisporrà ogni utile atto affinché entro l'anno 2024 il Colombaro denominato Edificio B sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. Utilizzare il loculo di seguito specificato in via di urgenza è a titolo temporaneo, già requisito con precedente Ordinanza della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 67/2018, per consentire la tumulazione del defunto XXXX;
3. Si obbliga il familiare del defunto XXXX tumulato provvisoriamente nel loculo suddetto, a lasciarlo libero, non appena l'Ente avrà la disponibilità di loculi definitivi, di cui alla delibera di G.M. n. 611/2000, la cui funzionalità è prevista entro il 2024;
4. L'utilizzo del loculo di cui al punto 2) rivesta carattere provvisorio e temporaneo, nelle more che l'Ente disponga di una notevole quantità di loculi che saranno realizzati, ai sensi dell'art. 183, c.15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un *projet financing* di iniziativa privata che prevede la costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale, con la realizzazione, fra l'altro, di un nuovo colombario contenente n. 560 loculi a fornetto, giusto atto giuntale n. 38 del 25.02.2022, inserito fra gli obbiettivi del P.I.A.O. 2022/2024 approvato con delibera della Giunta Municipale n. 269 del 28.12.2022;
5. L'utilizzo temporaneo del loculo de quo verrà mento con la disponibilità per il concessionario, non appena sarà superata l'attuale emergenza con la realizzazione dei suddetti nuovi loculi prevista per il 2024;
6. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra,
7. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
8. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
9. Di require e riassegnare, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo, un loculo cimiteriale già affidato in concessione al singolo richiedente ma non ancora utilizzato, così contraddistinto:

LOTTO	FILA	LOCULO	CONCESSIONARIO		BENEFICIARIO	
			COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA	COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA
XXXX	X	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

1. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Sicilia o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana;

D I S P O N E

Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale, evidenziando che il verbale di sorteggio ed i relativi allegati, approvati con Determina n.673 del 07.12.2017, risultano già pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione delibere – ordinanze – estratti – determine dirigenziali II° Settore;

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. Al Dipendente responsabile del Cimitero;
2. All'Ufficio Cimiteriale per gli adempimenti di competenza;
3. Alla IV° E VII° Direzione ;
4. Alla I Direzione per la registrazione e conservazione in archivio del presente atto;

Di notificare il presente provvedimento al concessionario.

I N F O R M A

Che ai sensi della Legge n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue modifiche ed integrazioni, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente Ordinanza, possono essere consultati presso l’Ufficio Cimiteriale – V° Direzione del Comune di Castelvetro con sede in Via della Rosa, Piano 2°, che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero essere richiesti.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR di Palermo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Che copia della stessa dovrà essere affissa presso la sede comunale, Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune e presso il Cimitero Comunale.

IL SINDACO
(Dott. Enzo Alfano)